

COLLEGIO DI ROMA – DEC. N.7367/2023 – PRES. SIRENA – REL. SICA
Credito ai consumatori – inadempimento del fornitore – fattispecie - collegamento negoziale e gravità inadempimento – assenza di prova (cod. civ., artt. 1455 e 2697; d.lgs. n. 385/1993, artt. 121 e 125 quinquies).

Ai fini della risoluzione per inadempimento di un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di beni e servizi occorre provare, a termini di legge, l'esistenza di un collegamento negoziale tra i due contratti e la gravità dell'inadempimento. (MDC)

FATTO

La ricorrente riferisce di aver stipulato, in data 05.02.2019, un contratto con la società V*** G***, impegnandosi a corrispondere € 10.000,00 per il pacchetto “servizi *no cost wrapping*”. Ella precisa che l'attività sarebbe stata svolta attraverso un'automobile acquistata presso una concessionaria per l'importo di € 21.215,00. Pertanto, stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento di € 26.400,00, in cui, a suo avviso, veniva incluso anche il costo del servizio di *wrapping*. Lamentando l'inadempimento della società V*** G*** (regolarmente messa in mora), dopo aver esperito infruttuosamente la fase di reclamo, si rivolge all'Arbitro invocando l'applicazione dell'art. 125 *quinquies* T.U.B., ritenendo sussistente un collegamento negoziale tra il prestito e il contratto di *wrapping*. Richiede, quindi, che il Collegio accerti la risoluzione del contratto di finanziamento e condanni l'intermediario al rimborso di € 10.000,00, oltre interessi e spese legali.

Costitutosi, l'intermediario afferma che il contratto di finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 20.12.2019 e, sul punto, richiama la decisione n. 12645/2021 del Collegio di Coordinamento. Inoltre, dichiara di non aver mai intrattenuto rapporti con la società V*** G*** e, di conseguenza, esclude la sussistenza del collegamento negoziale contestato dalla ricorrente. In particolare, la resistente sottolinea che in nessun documento prodotto in atti emergerebbe l'esistenza di un collegamento con la V*** G*** e, in proposito, richiama il contratto di finanziamento, nel quale risulta finanziato soltanto il costo dell'automobile.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il Collegio deve preliminarmente prendere le mosse dall'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in contestazione, avvenuta nel dicembre 2019. Come opportunamente evidenziato dall'intermediario, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 12645/2021, ha stabilito che «quanto alla restituibilità delle rate di un finanziamento integralmente rimborsato o comunque estinto, sembra doversi ritenere che le disposizioni dell'art. 125-*quinquies* presuppongano comunque che il contratto di credito collegato sia tuttora in essere». Tuttavia, l'eccezione sollevata dalla resistente risulta infondata, atteso che il primo reclamo è stato formulato dalla ricorrente nel maggio del 2019, dunque prima di procedere con l'anticipata estinzione del finanziamento (in termini analoghi, Coll. Roma, decisioni nn. 5084/2023, 10123/2022).

Le contestazioni della ricorrente, quindi, prendono le mosse dall'inadempimento del contratto da parte della società V*** G*** ed il Collegio deve accertare se il contratto di *wrapping* possa ritenersi collegato a quello di finanziamento e se, in caso di esito positivo, la ricorrente abbia adempiuto l'onere probatorio posto a suo carico dalla normativa di riferimento ai fini della risoluzione del contratto.

In proposito, giova richiamare l'art. 121, comma 1, lett. d), T.U.B., a mente del quale il «“contratto di credito collegato” indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito».

Nel caso che ci occupa, la ricorrente ritiene che il finanziamento fosse rivolto all'acquisto dell'automobile e al servizio di *wrapping*, a sua volta diretto a ripagare le rate del prestito; l'intermediario, invece, nega tale circostanza e, più in generale, l'esistenza di un collegamento tra i due contratti.

La documentazione prodotta consta, in particolare, del contratto di finanziamento (in cui non è presente alcun riferimento al servizio di *wrapping*, né alla società V*** G***, ma soltanto all'auto acquistata), di un ordine di acquisto (che non è riferibile all'automobile acquistata tramite il finanziamento e nel quale è però previsto il servizio di *wrapping* per € 10.000,00) ed il contratto stipulato con la V*** G***.

Tuttavia, la documentazione in atti non consente di accertare che il costo del servizio di *wrapping* sia stato aggiunto al prezzo dell'automobile finanziato dalla resistente.

Ne segue che, alla luce degli elementi a disposizione, non è possibile riscontrare con certezza un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di *wrapping*.

Del resto, in spregio al principio dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 cod. civ., la ricorrente ha ommesso di produrre il contratto stipulato con la concessionaria.

Per quanto occorra, è altresì opportuno sottolineare che, ai fini dell'invocata risoluzione del contratto, bisogna verificare se sussistano i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 125 *quinquies* T.U.B., ossia la costituzione in mora del fornitore e la non scarsa importanza dell'inadempimento (ex art. 1455 cod. civ. che l'art. 125 *quinquies* T.U.B. espressamente richiama). Quanto al primo profilo, dalla documentazione si rileva che la ricorrente ha provveduto a mettere in mora la società V*** G***. Per altro verso, rispetto al secondo profilo, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., «il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra». Alla luce del già richiamato principio sancito dall'art. 2697 cod. civ. e considerato, altresì, che la società V*** G*** è estranea al procedimento ABF, l'onere di provare la non scarsa importanza dell'inadempimento contestato grava sulla ricorrente (cfr. Coll. Coord., decisione n. 12645/2021, per cui «l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore deve essere agevolmente rilevabile dalla documentazione versata agli atti del procedimento, senza necessità di procedere a analisi o elaborazioni tecniche della stessa funzionalmente precluse all'Arbitro»). Ella, invece, non fornisce alcun elemento idoneo a provare l'importanza dell'inadempimento.

In conclusione, l'analisi della vicenda non può che determinare una pronuncia di rigetto.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.